



# COMUNE DI SIENA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 18/11/2025 N° 414

**OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2025 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DEL DRAGO

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **diciotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **09:00**.

Nome	Presente	Assente
<b>FABIO NICOLETTA</b>	<b>Si</b>	
<b>CAPITANI MICHELE</b>	<b>Si</b>	
<b>MAGI BARBARA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAGNI RICCARDO</b>	<b>Si</b>	
<b>LORE' LORENZO</b>	<b>Si</b>	
<b>BIANCHINI MASSIMO</b>		<b>Si</b>
<b>GIORDANO GIUSEPPE</b>		<b>Si</b>
<b>GIUNTI VANNA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAPI MICAELA</b>	<b>Si</b>	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:  
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio  
NARDI GIULIO

**OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2025 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DEL DRAGO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che:

- con ordinanza n.5, prot. n. 82460, del 7 ottobre 2025 l'Assessore Delegato (di seguito "A.D."), come da nomina del Sindaco con Decreto n. 25 del 12 giugno 2023, ha formulato la contestazione di addebito alla Contrada del Drago, in base al Regolamento per il Palio (di seguito "Regolamento");
- la Contrada del Drago, nei tempi previsti dal Regolamento, ha presentato memoria difensiva (recante numero di protocollo in entrata 84313);
- l'A.D. con ordinanza n. 10, prot. n. 88679, del giorno 29 ottobre 2025, ha provveduto a formulare proposta sanzionatoria nei confronti della Contrada del Drago;
- gli atti sopracitati n. 5 e n. 10 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- la Contrada del Drago ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 98, comma 6, del Regolamento presentando memorie difensive depositate presso Palazzo Comunale in data 7 novembre 2025 (numero di protocollo in entrata 91856).

Considerato che la Contrada del Drago nella sua memoria:

a) ha ribadito le proprie tesi sottolineando sostanzialmente ... *"l'esistenza della volontà del fantino di dare seguito alle richieste del Mossiere ponendo in essere ripetuti tentativi di mantenere e/o riconquistare il terzo posto assegnatogli durante l'intera fase della mossa prolungatasi nel tempo"*;

b) ha rimarcato *"che non vi era alcuna volontaria condotta del fantino di assumere una diversa posizione"*, così come ha ritenuto *"inapplicabile alla Contrada del Drago l'art. 101, comma 2 del Regolamento nonché l'erronea interpretazione della predetta da parte dell'A.D. per i seguenti motivi:*

*1) per essersi discostato dal tenore letterale della norma laddove discorre di "atti idonei potenzialmente"*;

*2) l'inesistenza di un qualsiasi concreto pregiudizio che sia conseguito al cambio di posto;*

*3) l'inesistenza di un nesso di causalità tra condotta ed eventi previsti dalla norma.*

c) ha chiesto alla Giunta Comunale di non accogliere la proposta di sanzione dell'A.D.;

La Giunta Comunale (di seguito "G.C.") rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa è finalizzata a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) l'A.D. ha correttamente richiamato i concetti di base del suo operato, così come codificati dalla Giunta Comunale (c.f.r. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al suo ruolo ed ai suoi compiti;

3) in merito alla condotta tenuta dal fantino ed alla connessa responsabilità della Contrada del Drago, dalla memoria *ex art.* 98, comma 6 del Regolamento non emergono elementi tali da comportare un riesame della proposta sanzionatoria di cui all'ordinanza n. 10 del giorno 29 ottobre 2025, le cui argomentazioni sono da ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto. Dunque, l'A.D. ha ben inquadrato e valutato l'intera vicenda commisurando coerentemente la sanzione proposta per i seguenti motivi:

I) ai fini della sanzione da comminare alla Contrada non rileva l'elemento soggettivo della condotta del fantino, bensì la mera circostanza che tale condotta sia stata tenuta da quest'ultimo come documentato dai Deputati della Festa, dagli Ispettori della Pista e dal Mossiere nelle rispettive relazioni;

II) l'A.D. non si è assolutamente discostato dal tenore letterale della norma, infatti l'utilizzo del termine "*potenzialmente*" è relativo alla parte argomentativa e non comminatoria della sanzione, infatti l'A.D. se ne è avvalso al solo fine di rendere meglio comprensibile il significato del termine "*idoneità*" dell'atto. Dunque la condotta posta in essere dal fantino, per la quale è responsabile la Contrada ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Regolamento, sussiste anche qualora in concreto alcun pregiudizio sia stato arrecato allo svolgimento della celebrazione del Palio, ma sussiste una idoneità/potenzialità dell'atto ad arrecare qualsiasi pregiudizio allo svolgimento della Festa;

III) fermo quanto appena argomentato al punto II, è opportuno evidenziare che dalla condotta del fantino della Contrada del Drago ne è derivato uno scorrimento al terzo posto del fantino della Contrada del Bruco;

IV) circa la responsabilità oggettiva e il nesso causale l'A.D., in riferimento e limitatamente alla responsabilità da attribuire alla sola Contrada, ha effettuato una ricostruzione prescindendo dalla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) relativo alla condotta del fantino. Invero la sanzione che ha inteso comminare alla Contrada del Drago per responsabilità oggettiva prescinde da una verifica di una condotta colposa o dolosa in capo al Coghe, basandosi solo ed esclusivamente sul nesso di causalità tra condotta ed evento che è conseguenza del *modus operandi* del fantino per il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Regolamento, ne è responsabile anche la Contrada. Quindi rileva nel caso *de quo* la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del fantino e l'evento, costituiti rispettivamente dalla mera idoneità dell'atto posto in essere dal fantino ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione Paliesca, atto per il quale ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Regolamento la Contrada risulta esserne responsabile. Inoltre, dal punto di vista probatorio e diversamente dall'ipotesi di responsabilità soggettiva, è onere del responsabile dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare l'evento, oppure che la causa dell'evento è un fatto/atto esterno imprevedibile o fortuito. Ebbene la Contrada non ha prodotto elementi idonei a soddisfare tale onere probatorio rispetto agli elementi posti alla base della ricostruzione dell'A.D.;

V) in riferimento alla sussistenza della responsabilità di cui all'art. 101, comma 2 del Regolamento, per il cambio di posto, la comminazione di una sanzione alla Contrada risulta essere prassi consolidata come emerge dai precedenti di cui alla delibera di G.C. n. 446 del 28.11.2023 e n. 424 del 26.11.2024 che risultano attenersi al mutato indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

Riassumendo:

I) la Contrada del Drago non ha offerto sostanzialmente una memoria idonea nella sua architettura a

dimostrare l'infondatezza della proposta di sanzione dell'A.D.; non sussistono considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero indurre la G.C. ad un accoglimento delle addotte tesi;

II) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione alla quale è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

### **DELIBERA**

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n.10 sopra richiamata ed alla quale si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di comminare alla Contrada del Drago la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che, al momento dell'abbassamento del canape, risultava al secondo posto dal quale effettuava la partenza anziché al terzo, con il conseguente scorrimento della Contrada del Bruco al terzo posto, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;
3. di notificare la presente deliberazione alla Contrada del Drago ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;

Altresì, con votazione separata;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO  
f.to Nicoletta Fabio

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Generale  
NARDI GIULIO

Siena, li 18/11/2025

---

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 18/11/2025

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/11/2025

Siena, li 18/11/2025

Il Messo Comunale  
ANTONIETTI DUCCIO